

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio di Amministrazione di Confartamministratori ***

nella seduta del 22 febbraio 2017 su proposta del Presidente del Comitato Scientifico

- Viste le norme contenute nella Direttiva 2013/55/UE recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);
- Viste e le norme contenute nel D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 recante "attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";
- Viste le norme contenute nella L. 14 gennaio 2013, n. 4 e le disposizioni da essa richiamate;
- Visto l'art. 1, comma 9, lettera a) Decreto Legge 23 dicembre 2013 n 145 Convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 71-bis Disp. Att. Cod. Civ.;
- Viste le norme contenute nel D.M. 13 agosto 2014 n. 140;
- Viste le norme contenute D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e s.m.i., emanato ai sensi dell'art. 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229;
- Preso atto delle discipline vigenti in materia di amministrazione condominiale ed immobiliare ed ogni altra disposizione normativa da esse richiamate e con esse collegate;

ADOTTA il seguente Regolamento

Articolo 1 – Disposizioni generali

- 1. Confartamministratori, in qualità di Associazione di categoria, promuove anche nell'ambito delle proprie sedi territoriali, nel rispetto ed in conformità alle norme sopra richiamate, l'organizzazione delle attività di formazione continua per lo svolgimento della professione di Amministratore condominiale ed immobiliare in osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto.
- 2. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione periodica dell'Amministratore condominiale ed immobiliare, nonché le ulteriori attività formative inerenti le materie specificate dall'art. 5, 3° comma, del D.M. 140/2014 oltre ad altre a queste collegate, utili per il perseguimento dei fini prefissati nello Statuto.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento:
- a) per "Associato" si intende l'Amministratore condominiale ed immobiliare, nonché il Revisore condominiale iscritto a Confartamministratori che risulti in regola con gli obblighi associativi e che intende assolvere all'obbligo della formazione periodica prevista dalla normativa vigente;
- b) per "professionista" si intende l'Amministratore condominiale ed immobiliare, nonché il Revisore condominiale non associato a Confartamministratori che intende assolvere all'obbligo della formazione periodica prevista dalla normativa vigente;

- c) per "formazione" si intende il percorso formativo diretto ad acquisire e a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo della preparazione professionale del singolo Associato;
- d) per "attività formativa" si intende ogni attività promossa oppure organizzata ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- e) per "Credito Formativo Professionale" (CFP) si intende l'unità di misura del carico del lavoro di apprendimento in correlazione all'acquisizione di specifiche competenze professionali e all'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione periodica. Il conseguimento dei CFP si ottiene mediante la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative;
- f) per "piano formativo triennale" si intende l'arco temporale entro cui, e nel corso del quale si valuta la formazione del singolo Associato o professionista, il quale assolve all'obbligo formativo provvedendo ad acquisire i CFP;
- g) per "riconoscimento" si intende l'accertamento preventivo operato dal Comitato Scientifico di Confartamministratori, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, affinché un'attività formativa si possa considerare idonea per la formazione all'Associato e del professionista ai sensi delle disposizioni richiamate;
- h) per "accreditamento" si intende il rapporto convenzionale eventualmente stipulato tra Confartamministratori ed Ordini Professionali, Enti, Organismi o altre Associazioni per l'organizzazione delle attività formative;
- i) per "formazione periodica" si intende l'attività formativa di aggiornamento professionale annuale prevista dall'articolo 71 bis Disp. Att. Cod. Civ. lettera g) e dal D.M. n. 140/2014, consistente nella frequenza di un corso della durata pari ad almeno 15 ore (quindici) ed al superamento di un esame conclusivo sulle materie oggetto del medesimo corso;
- I) per "materiale didattico" si intendono i libri di testo, le dispense e tutti gli altri supporti cartacei o anche informatici approvati dal Comitato Scientifico e ritenuti idonei per la formazione degli Associati e dei professionisti;
- m) per "programma formativo" si intendono i contenuti di corsi, di seminari e di workshop identificati ed elaborati dal Comitato Scientifico ai sensi dello Statuto, per la formazione continua in conformità a quanto disposto dall'art 5, 3° comma, del D.M. 140/2014.

Articolo 3 – Metodi didattici

- 1. Le attività formative possono essere realizzate mediante diversi metodi didattici, quali lezioni frontali e telematiche, seminari di esperti anche esterni anche mediante l'analisi di casi pratici ed esercitazioni.
- 2. Per lo svolgimento delle attività formative, il Comitato Scientifico potrà autorizzare l'utilizzo di strumenti di supporto cartacei, telematici e audiovisivi, comunque ritenuti efficaci.

Articolo 4 – Attività formative

- 1. Le attività formative sono organizzate da Confartamministratori anche in collaborazione con Ordini Professionali o Collegi, Enti, Organismi ed altre Associazioni, purché non sussista contrarietà o non risultino comunque contrastanti con le finalità proprie dell'Associazione definite dallo Statuto; le medesime attività possono essere organizzate dalle sedi territoriali di Confartamministratori, previa autorizzazione concessa dal Comitato Scientifico, dopo approfondita valutazione.
- 2. In caso di attività formative organizzate in collaborazione con Ordini Professionali o Collegi, Enti, Organismi ed altre Associazioni, è necessaria la preventiva approvazione dell'accreditamento, dopo attenta valutazione, da parte del Comitato Scientifico.

3. Le attività formative devono rispondere a requisiti di coerenza ed organicità con il programma di corsi ed eventi e devono essere svolte mediante l'utilizzo di apposito materiale didattico approvato dal Comitato Scientifico, come disposto dal precedente art. 2, 1° comma, lettera l).

Articolo 5 – Organizzazione dei corsi per la formazioni periodica

- 1. Confartamministratori organizza, sia a livello nazionale che a livello territoriale, corsi per la formazione periodica come previsto dall'articolo 71 bis, lettera g), disp. att. cod. civ..
- 2. Il corso di formazione continua deve avere una durata pari ad almeno 15 ore, si può articolare in moduli, alcuni dei quali possono prevedere esercitazioni pratiche.
- 3. Il corso deve avere ad oggetto le materie di cui al D.M. 140/2014 e quelle altre che possono essere di interesse per la professione di Amministratore condominiale e immobiliare.
- 5. La sede territoriale promotrice dell'organizzazione dei corsi è tenuta ad archiviare presso i propri uffici la relativa documentazione cartacea e, inoltre, è tenuta ad inviarne copia alla sede nazionale per le necessarie operazioni di archiviazione.

Articolo 6 – Svolgimento dei corsi e dei relativi esami finali

- 1. Il singolo Associato o professionista deve risultare presente alle attività didattiche organizzate che hanno durata pari ad almeno 15 ore.
- 2. Le lezioni si svolgono nella sede nazionale, salvo diversa indicazione deliberata dal Comitato Scientifico.
- 3. Gli esami finali devono avere ad oggetto le materie trattate nel corso e possono avere forma scritta e/oppure orale. Il sostenimento degli esami avviene presso la sede nazionale e, per ogni esame svolto, deve essere redatto apposito verbale da archiviare presso la sede nazionale per la necessaria registrazione dei CFP.
- 4. Le commissioni d'esame sono designate dal Presidente del Comitato Scientifico e sono da esso presiedute.
- 5. La valutazione è effettuata in trentesimi e l'esame si intende superato con il conseguimento di un voto pari ad almeno diciotto/trentesimi.
- 6. La certificazione della frequenza al corso di formazione continua deve essere rilasciata mediante apposito attestato in cui devono essere indicati anche l'esame ed il relativo esito.

Articolo 7 – Piano formativo triennale e relativi Crediti Formativi Professionali

- 1. Il piano formativo triennale per gli Associati di Confartamministratori prevede l'acquisizione di 140 Crediti Formativi Professionali.
- 2. Il numero dei CFP annuali da acquisire è pari ad almeno 40 come disposto dal D.M. 140/2014 a cui devono essere aggiunti i CFP mancanti; il massimo dei CFP annuali conseguibili è pari a 70 e, per singolo anno, non possono essere conteggiati ai fini della verifica dei CFP minimi quelli conseguiti in eccedenza.
- 3. Schema riepilogativo:
- 140 CFP da conseguire in base al piano formativo triennale;
- 40 CFP minimi richiesti per ogni singola annualità;
- <u>70 CFP massimi acquisibili per ogni singola annualità</u> (gli ulteriori crediti maturati saranno comunque attribuiti con menzione speciale)

Articolo 8 – Calcolo dei Crediti Formativi Professionali per le singole attività formative

1. Il calcolo dei Crediti Formativi Professionali viene effettuato in proporzione alle ore, effettivamente svolte, di formazione frontale annuale per i corsi, seminari, convegni, workshop ed altri eventi.

- 2. Per il calcolo dei CFP da riconoscere a fronte di ogni attività formativa svolta si applica quanto segue:
- 1 CFP per ogni ora di convegno e workshop;
- 2 CFP per ogni ora di corso di formazione, corso di aggiornamento, rappresentanza, seminari;
- <u>3 CFP per ogni ora di docenza, lezione, evento nazionale</u> (riconosciuto come tale dal Comitato Scientifico);
- <u>5 CFP per la pubblicazione di articoli su riviste di settore o nazionali anche telematiche (con codici ISBN o ISSN) in materie scientifiche attinenti o di interesse per la professione;</u>
- <u>5 CFP a completamento del percorso universitario mediante il conseguimento del titolo accademico con il massimo dei voti;</u>
- 8 CFP per il superamento di esami previsti dai corsi di formazione e corsi di aggiornamento;
- 10 CFP per il superamento esami universitari;
- 25 CFP per la redazione e la discussione di una tesi di laurea;
- <u>25 CFP per la pubblicazione di libri di testo (con codici ISBN o ISSN) in materie scientifiche attinenti o di interesse per la professione</u>.
- 3. Per ogni evento formativo non potranno essere riconosciuti o accreditati più di 70 CFP, ad eccezione dei Master universitari di durata annuale, i cui crediti saranno conteggiati su due annualità.
- 4. L'Associato non in regola con l'obbligo formativo, fatta salva l'acquisizione del numero minimo di CFP annuali, sarà tenuto a superare un apposito esame svolto da una commissione presieduta dal Responsabile Scientifico o singolo formatore da egli designato, al fine di dimostrare la competenza sui temi oggetto del programma di formazione del triennio.

Articolo 9 – Norma transitoria

- 1. Per l'anno 2017 la formazione continua obbligatoria per gli Associati sarà sperimentale ed i relativi CFP conseguiti saranno conteggiati in aggiunta sul triennio formativo 2018 2020.
- 2. Possono partecipare alle attività formative organizzate o promosse da Confartamministratori, alle medesime condizioni previste per gli Associati, i collaboratori degli studi professionali associati come "società", in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, i cui nominativi sono comunicati mediante apposito modulo e risultano registrati in apposito elenco conservato presso la sede nazionale.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento dell'attività di formazione continua entra in vigore il giorno 23 febbraio 2017.